

L'IVA

ATTUALITÀ, PRATICA E APPROFONDIMENTO

2017

3

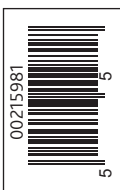
7

Verso il reverse charge generalizzato?

- 14 Fornitura di energia elettrica a Onlus che gestiscono RSA
- 20 Rapporti tra casa madre e stabile organizzazione ai fini IVA
- 27 IVA sulle spese di rappresentanza: incertezze applicative e profili di incompatibilità con la normativa UE
- 35 Non imponibilità per navi adibite alla navigazione in alto mare
- 40 Somministrazione pasti ai dipendenti e imponibilità IVA
- 47 Estensione del Mini One Stop Shop anche a beni e servizi

OSSERVATORIO UE

AGENDA



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com



Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

**Prova Genya Bilancio
gratuitamente
per 6 mesi**

La rivoluzione nei gestionali per professionisti ed aziende.

Genya è la soluzione software che garantisce il miglioramento della produttività nelle attività contabili e fiscali.

In più, integra strumenti di Business Intelligence e Collaboration per fornirti il massimo del valore e del servizio.

Con Genya puoi:

- **Fidelizzare la clientela**, fornendo informazioni puntuali con report direttamente accessibili in azienda e che consentono di gestire al meglio l'attività
- **Allargare le competenze** in nuove aree di mercato allo scopo di fornire una gamma di servizi più completa
- **Ridurre i tempi di inserimento** e apprendimento delle nuove risorse e facilitare il loro processo di formazione



Vai su **genya.it**
oppure inquadra il QR code
con il tuo smartphone
o contatta il tuo agente di zona.

Avevi mai pensato di:

- Elaborare un bilancio in 30 minuti in modo facile e intuitivo, senza fare ricorso alle istruzioni?
- Monitorare le performance di business dei tuoi clienti in tempo reale?
- Accedere all'applicazione gestionale da qualunque luogo e mediante qualsiasi dispositivo?

Con Genya Bilancio puoi!



Wolters Kluwer
When you have to be right

Reverse charge

L'approfondimento - **La speranzosa idea di generalizzare il reverse charge**

La Commissione europea conta di ridurre le ingenti frodi IVA proponendo l'introduzione temporanea e generalizzata dell'inversione contabile in ogni fase intermedia per operazioni oltre 10.000 euro. La possibilità, comunque sottoposta a specifiche condizioni, stravolge le caratteristiche proprie del tributo, eliminando la riscossione del valore aggiunto effettuata da soggetti passivi in ogni fase antecedente la messa in consumo di beni e servizi. L'iniziativa, pur apprezzabile per la finalità perseguita, induce a riflettere sulla sua proficuità poiché prevede un'insolita clausola sospensiva che mette a nudo tutte le paure di una misura che potrebbe spostare il problema in altri settori ed altri territori.

di Gabriele Liberatore 7

Territorialità

L'approfondimento - **Fornitura di energia elettrica a ONLUS che gestiscono RSA: si applica l'aliquota ordinaria**

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 19 gennaio 2017, n. 8/E, ha precisato che ai contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con delle fondazioni ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali ("RSA") si applica l'aliquota IVA ordinaria.

Infatti, l'uso domestico, condizione necessaria per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%, non si considera soddisfatto nel caso di strutture che, sebbene caratterizzate dal requisito della residenzialità, svolgono un'attività che prevede la corresponsione di corrispettivi rilevanti ai fini del tributo. A fondamento di tali chiarimenti, l'Agenzia ha posto la differente qualificazione dell'attività svolta dalle ONLUS ai fini IRES e ai fini IVA e il "principio di interpretazione restrittiva" delle norme contenute nella Direttiva IVA comunitaria che regolano regimi agevolativi o di esenzione, sancito dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia.

di Roberta De Pirro e Paolo Lisi 14

Stabile organizzazione

L'approfondimento - **I rapporti tra casa madre e stabile organizzazione ai fini IVA**

Nel documento denominato "Guidelines resulting from meetings of the vat committee", aggiornato al 16 dicembre 2016, recentemente pubblicato dalla Commissione europea, il comitato IVA chiarisce la rilevanza dei rapporti intercorsi tra la casa madre e la sua stabile organizzazione. Il parere, che non riveste carattere vincolante, costituisce tuttavia un importante punto di riferimento e scaturisce dai profili ermeneutici tratti dalla nota sentenza Skandia, ove la Corte di Giustizia UE aveva espresso il principio secondo cui i servizi resi dalla casa madre nei confronti della propria stabile organizzazione, dovevano considerarsi rilevanti ai fini IVA quando la stabile organizzazione risultava parte di un gruppo IVA. Nel presente intervento, saranno sinteticamente tracciati i profili giuridici di tassazione relativi ai rapporti economici e commerciali realizzati tra la casa madre e la sua branch, nonché illustrate le argomentazioni logico-giuridiche espresse nel documento redatto dal comitato IVA UE.

di Marco Bargagli 20

Spese di rappresentanza

L'approfondimento - **L'IVA sulle spese di rappresentanza: le incertezze applicative e i profili di incompatibilità con la normativa UE**

Nonostante la revisione dell'art. 108 del T.U.I.R., la fiscalità delle spese di rappresentanza continua a presentare profili di incertezza, soprattutto in relazione alla varietà delle spese non sempre riconducibili nell'ambito della tradizionale ripartizione "spese di pubblicità - spese di rappresentanza".

Il percorso interpretativo si complica sotto il profilo IVA in quanto l'indetraibilità prevista dall'art. 19-bis 1) del D.P.R. 633/1972 è assoluta ed indipendentemente da valutazioni circa la congruità della spesa rispetto al business ed al settore.

di Stefano Cesati e Francesco Zondini 27

Sommario

Non imponibilità

La novità - **La non imponibilità IVA per le navi adibite alla navigazione in alto mare**

Con la risoluzione n. 2 del 12 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni di non imponibilità applicabili, ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle navi adibite alla navigazione in alto mare, essenzialmente in linea con il contenuto del Working Paper n. 840 del Comitato IVA. La norma di riferimento è stata modificata dalla Legge n. 217/2011 (Comunitaria 2010), in modo da uniformarla alla corrispondente previsione della Direttiva 2006/112/CE, ed è stato privilegiato il criterio dell'utilizzo in alto mare in luogo dei possibili e diversi criteri di natura oggettiva, quali la lunghezza o la stazza della nave, considerati non idonei a dimostrare l'impiego effettivo e prevalente al di fuori delle acque territoriali comunitarie.

di Marco Peirola **35**

Prestazioni di servizi

L'approfondimento - **Somministrazione pasti ai dipendenti e imponibilità IVA**

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21290/2016, ha analizzato il trattamento IVA della somministrazione di pasti a titolo gratuito da parte di una società commerciale (che nel caso specifico esercitava attività di albergo) con riferimento ai dipendenti e all'imprenditore (e propri congiunti) e - mutando orientamento rispetto a precedenti pronunciati (sentenze n. 3953/1998 e n. 21713/2010) - ha precisato che la somministrazione dei pasti ai dipendenti, da parte del datore di lavoro, non è assoggettabile a IVA e non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette.

di Salvatore Servidio **40**

Commercio elettronico

L'approfondimento - **Estensione del Mini One Stop Shop anche a beni e servizi**

Dal 2021 sarà possibile vendere on line beni e servizi a qualsiasi privato comunitario avvalendosi dello sportello unico, ossia identificandosi, dichiarando e versando l'imposta nel solo Stato membro di registrazione. Di contro le piccole imprese potranno decidere di non applicare il citato regime per le cessioni di importo inferiore a 10.000 euro. In aggiunta anche l'editoria digitale troverà (finalmente) pace ed il riconoscimento normativo per essere sottoposta ad imposizione IVA agevolata, in sintonia con quanto da sempre avviene per i cugini della carta stampata. Questo in sintesi quanto proposto lo scorso dicembre dalla Commissione europea.

di Gabriele Liberatore **47**

Aliquote

L'approfondimento - **La quota del corrispettivo imputabile alla costruzione è soggetta ad aliquota IVA del 10%**

Nell'ambito dell'esecuzione di un c.d. project financing è stato previsto un corrispettivo che è composto da più elementi; per l'Agenzia delle entrate la quota parte del corrispettivo, o canone, di disponibilità imputabile alla costruzione di un presidio ospedaliero è assoggettata aliquota IVA del 10%, ai sensi del n.127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

di Federico Gavioli **55**

Osservatorio

Dall'Unione Europea

• Corte di Giustizia

con NOTE di Marco Peirola **59**

Agenda

Aprile 2017

a cura di Valerio Artina e Roberta Aiolfi **67**

L'IVA
ATTUALITÀ, PRATICA E APPROFONDIMENTO

Editrice

Wolters Kluwer Italia Srl
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Comitato di redazione

Paolo Centore - Avvocato
in Genova e Milano

Roberto Fanelli -

Revisore contabile
e pubblicista in Roma

Franco Ricca

Redazione

Paola Boniardi,
Lia Longo

Realizzazione grafica

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la
pubblicazione il 19 gennaio 2017

Autorizzazione del Tribunale di
Milano n. 719 del 10 novembre 2000.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa -
Spedizione in abbonamento Postale
- D.L. 353/2003 (conv. in L.
27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel registro Nazionale della
Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio
417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n.1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione L'IVA
Casella postale 12055 - 20120
Milano
Tel. 02.82.476.016 - Fax 02.82.476.314

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbona-
menti, numeri, arretrati, cambi d'in-
dirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120
Milano
Tel. 02.82.476.01 - Fax 02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82.476.999

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata
annuale, solare: gennaio-dicembre;
rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono
rinnovati, in assenza di disdetta
da comunicarsi entro 60 gg. dalla
data di scadenza a mezzo racco-
mandata A.R. da inviare a Wolters
Kluwer Italia s.r.l. strada 1 Pal. F6
Milanofiori 20090 Assago (MI).

Servizio Clienti: tel. 02 824761 -
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
www.ipsoa.it/servizioclienti

Italia

Annuale € 200,00

Distribuzione

Vendita esclusiva per
abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento
a questo periodico è comprensivo
dell'IVA assolta dall'editore ai
sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M.
29/12/1989 e successive
modificazioni e integrazioni.

Pubblicità:



Wolters Kluwer

E-mail:

advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, La informiamo che i Suoi
dati personali sono registrati su data-
base elettronici di proprietà di Wolters
Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in
Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo
F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e sono trattati da quest'ul-
tima tramite propri incaricati. Wolters
Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che
La riguardano per finalità amministrative
e contabili. I Suoi recapiti postali e
il Suo indirizzo di posta elettronica sa-
ranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130,
comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche
a fini di vendita diretta di prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni mo-
mento esercitare i diritti di cui all'art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto
di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l'aggiornamento o la cancellazione
per violazione di legge, di opporsi al
trattamento dei Suoi dati ai fini di in-
vio di materiale pubblicitario, vendita
diretta e comunicazioni commerciali
e di richiedere l'elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -
Centro Direzionale Milanofiori Strada
1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o in-
viando un Fax al numero: 02.82476.403.

IPSOA Guide e Soluzioni

La scelta giusta per ogni esigenza

IPSOA Guide e Soluzioni ti permette di:

- **ORGANIZZARE** la tua attività e i relativi adempimenti in materia di fisco, bilancio, lavoro e società
- **INQUADRARE** subito, grazie ad elementi chiari e distintivi, le novità che impattano sui flussi di lavoro
- **RISOLVERE** rapidamente ogni caso con le schede di sintesi che riepilogano adempimenti, modalità e procedure.

Il tutto garantito dall'**autorevolezza** dei maggiori **Esperti** per ogni materia.

I VOLUMI DELLA COLLANA

- **SOCIETÀ** a cura di M. Gabelli
- **BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI** a cura di A. Quagli
- **IVA** a cura di P. Centore
- **TUIR** a cura di P. Parisi
- **LAVORO** a cura di AA.VV.
- **PAGHE E CONTRIBUTI** a cura di AA.VV.
- **IMMOBILI** a cura di A. Busani
- **CONTENZIOSO TRIBUTARIO** a cura di A. Marcheselli
- **PREVIDENZA** a cura di A. Chiaraluce
- **ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE** a cura di A. Iorio



La normativa cambia dopo l'acquisto del tuo volume?

Con la formula "**SEMPRE AGGIORNATI**", da quest'anno anche su **lamiabiblioteca.com**, hai la certezza di non perderti nulla: potrai consultare comodamente on line tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del tuo volume cartaceo ed avere sempre la risposta corretta!

- Contatta un Agente di zona shop.wki.it/agenzie
- Acquista su www.shop.wki.it/guideesoluzioni
- Contattaci: 02.82476.1 - info.commerciali@wki.it
- Rivolgiti alle **migliori librerie della tua città**



Wolters Kluwer
When you have to be right

La speranzosa idea di generalizzare il reverse charge

di **Gabriele Liberatore**

L'approfondimento

La Commissione europea conta di ridurre le ingenti frodi IVA proponendo l'introduzione temporanea e generalizzata dell'inversione contabile in ogni fase intermedia per operazioni oltre 10.000 euro. La possibilità, comunque sottoposta a specifiche condizioni, stravolge le caratteristiche proprie del tributo, eliminando la riscossione del valore aggiunto effettuata da soggetti passivi in ogni fase antecedente la messa in consumo di beni e servizi. L'iniziativa, pur apprezzabile per la finalità perseguita, induce a riflettere sulla sua proficuità poiché prevede un'insolita clausola sospensiva che mette a nudo tutte le paure di una misura che potrebbe spostare il problema in altri settori ed altri territori.

Riferimenti

COM (2016) 811, 21 dicembre 2016

L'IVA o meglio alcuni gli Stati membri hanno paura: non si fidano più dei soggetti che riscuotono l'imposta per loro conto. Di conseguenza il malumore politico si tramuta in proposta legislativa e la Commissione europea paventa l'introduzione di un *Generalised Reverse Charge Mechanism*. Ogni Paese, al ricorrere di specifici requisiti, avrà la facoltà di adottare il sistema derogatorio per gli scambi, di beni e servizi, oltre 10.000 euro per ogni fattura. Al fine di prevenire un probabile effetto contagio viene accordata la possibilità anche ai territori confinanti. L'iniziativa, seppur apprezzabile per la finalità perseguita, ci sembra stravolgere l'essenza di un tributo fondato sulla riscossione frazionata e potrebbe, comunque, essere un palliativo e non risolvere se non spostare il

problema altrove. È d'uopo ricordare che la proposta dovrà superare l'arduo vincolo dell'unanimità dei consensi unioniali (1) infatti il documento dovrà essere esaminato dal Parlamento europeo, e, se approvato, passerà al Consiglio europeo per la successiva ratifica.

Funzionamento ordinario del tributo

In principio ogni transazione era assoggettata ad imposizione a prescindere dalla veste con cui si operava, economica o privata (ad esempio l'IGE per l'Italia). Detto metodo non determinava la neutralità per i soggetti passivi. Per superare detto limite fu introdotta l'IVA che accordava agli operatori economici la detrazione, quale diritto naturale a non essere inciso dal tributo.

In sintesi le caratteristiche essenziali ed a nostro parere imprescindibili sono individuate dalla prima Direttiva (2), ossia l'IVA:

- 1) si applica in modo generale alle cessioni di beni o servizi;
- 2) è proporzionale al prezzo, qualunque sia il numero di operazioni intervenute;
- 3) è applicata ad ogni fase del processo di produzione e distribuzione;
- 4) grava sul valore aggiunto dell'operazione.

La quantificazione e tassazione della frazione o segmento di valore aggiunto generati presso il

Gabriele Liberatore - Esperto tributario

Note:

(1) Il provvedimento è stato sostenuto principalmente dalla Repubblica Ceca nonché dall'Austria, dalla Bulgaria dall'Ungheria e dalla Slovacchia. La Commissione aveva inizialmente respinto la misura nel mese di ottobre 2015 sul presupposto che pregiudicasse seriamente una componente chiave del sistema dell'IVA, ossia il pagamento frazionato dell'imposta da parte delle imprese in tutta la catena di produzione.

(2) N. 67/227/CEE, art. 2.

Reverse charge

singolo produttore avvengono col meccanismo della detrazione imposta da imposta. In pratica, il tributo corrisposto a monte, pagato sugli acquisti, si deduce da quello a valle, incassato sulle vendite. Nel corso dello stesso periodo, possono verificarsi casi in cui il pagamento netto avviene dall'Autorità fiscale al soggetto passivo. Da un punto di vista economico, il "sacrificio" di un tributo riscosso in ciascuna fase della catena commerciale viene in genere trasferito lungo l'intera filiera, fino ad incidere effettivamente e definitivamente sul consumatore finale.

Deroghe "limitate e proporzionali"

Il funzionamento normale del tributo ha causato nel tempo apprezzabili ammanchi nelle casse erariali dovuti a comportamenti fraudolenti, più o meno sofisticati (3). Già il 27 ottobre 2005 l'Austria, in risposta a dette mancanze, chiedeva, ai sensi dell'art. 27, par. 3 della Direttiva 77/388/CEE, alla Commissione europea (4) di introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni della Direttiva, allo scopo di evitare talune frodi o evasioni fiscali, e nello specifico un meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda tutte le forniture da impresa a impresa di beni o servizi in cui il valore della fattura superasse i 10.000 euro. Qualora l'importo non oltrepassasse detto limite, l'inversione contabile troverebbe comunque applicazione soltanto se le forniture ad un determinato cliente superassero i 40.000 euro nel periodo contabile.

Richiesta simile è giunta anche da parte della Germania per applicare il *reverse charge* a tutte le forniture da impresa a impresa di beni o servizi in cui il valore della fattura superasse i 5.000 euro.

Inoltre viene chiesto al soggetto passivo che effettua la fornitura di confermare la validità del numero speciale di partita IVA del cliente, per via elettronica o *on line*, prima di effettuare una transazione soggetta ad inversione contabile.

NOTA

La Corte di Giustizia (sentenza 26 giugno 1997, cause riunite C-370/95, causa C-371/95 e C-372/95, punti 15, 18 e 26.) ha specificamente stabilito che "per avere il carattere d'imposta sulla cifra di affari ai sensi dell'art. 33 della [Sesta] Direttiva, il tributo considerato deve poter essere trasferito al consumatore".

Risposta negativa

La Commissione ha rilevato che qualora gli Stati membri chiedano l'introduzione del *reverse charge* fra soggetti passivi nel quadro delle forniture nazionali non sempre possano risolvere le frodi fiscali. In tutti i Paesi comunitari l'80% dell'IVA è corrisposta da meno di un decimo dei soggetti passivi questo induce a ritenere

possibile per le Amministrazioni fiscali di controllare agevolmente gran parte del gettito IVA.

L'eventuale allargamento del *reverse charge*, quale modifica del sistema fiscale, ha conseguenze dirette sia sugli operatori onesti che sui truffatori.

Ciò induce l'Europa a valutare, così come ha sempre fatto, secondo criteri di selettività e di prudenza l'introduzione di deroghe al funzionamento del sistema generale del tributo che, pertanto, devono essere opportunamente limitate e proporzionali al settore oggetto d'intervento.

La Commissione ha ritenuto, altresì, che dette richieste vogliano eliminare una delle caratteristiche del tributo, il pagamento frazionato, novellando tre tipi di regimi impositivi diversi:

- 1) il sistema IVA "classico";
- 2) il sistema d'inversione contabile per le forniture fra imprese se sono rispettati alcuni criteri;
- 3) il sistema intracomunitario.

La stessa "rimane tuttavia convinta che è possibile risolvere il problema della frode delle società prestanome aumentando i controlli dell'IVA in base all'analisi dei rischi piuttosto che modificando le norme fiscali di base".

Verso il GRCM

L'Europa (o parte di essa) cambia idea da quanto appena ricordato e pensa di limitare normativamente le ingenti perdite di gettito dovute dall'IVA (5)

Note:

(3) Tra cui la nota frode carosello o dell'operatore inadempiente.

(4) COM 2006 n. 404, 19 luglio 2006.

(5) Nell'Unione europea il VAT Gap per il 2014 "In nominal terms (...) amounted to EUR 159.5 billion", (Study and Reports on the

(segue)

introducendo temporaneamente, fino al 30 giugno 2022, un *Generalised Reverse Charge Mechanism*, ossia estendendo l'inversione contabile ad ogni transazione commerciale oltre i 10.000 euro, per ogni fattura di beni e servizi. Per far questo la proposta COM (2016) n. 811 (6) dello scorso 21 dicembre intende novellare l'art. 199-*quater* nella Direttiva 2006/112/CE (in prosieguo Direttiva IVA). La misura, derogando al normale funzionamento del tributo (7), permetterà di individuare come soggetto debitore d'imposta colui, che nell'esercizio di un'attività economica, sia destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi purché di un determinato importo.

Requisiti soggettivi

Il nuovo art. 199-*quater*, se approvato, consentirà ad uno Stato membro (8), particolarmente esposto a fenomeni evasivi, di avvalersi dell'opzione al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) presenza di:
 - un divario, espresso in percentuale del debito totale dell'IVA, di almeno 5 punti percentuali superiore alla media comunitaria;
 - un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario complessivo;
- b) constatazione che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi carosello nel suo territorio.

In aggiunta, ogni altro Paese comunitario, al fine di ridurre l'effetto contagio, può comunque adottare il GRCM se:

- a) ha una frontiera comune con uno Stato autorizzato ad applicare il citato sistema;
- b) constata che sussiste un grave rischio di spostamento della frode verso il suo territorio a causa dell'autorizzazione concessa;
- c) accerta che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi nel suo territorio.

Coloro che intendono avvalersi del meccanismo devono esperire un'apposita procedura (si veda la Tavola n. 1) ed introdurre obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi ed, in particolare, a quelli che forniscono o ricevono i beni o i servizi cui l'inversione contabile trova applicazione.

La Commissione può bloccare l'iniziativa in ogni momento

Come accennato l'intervento può causare un impatto negativo considerevole (9) sul mercato interno, ossia spostare la frode IVA in uno SM che non si avvale del GRCM. In detta circostanza la Commissione si riserva il diritto di abrogare tutte le decisioni di esecuzione prese, non prima però di 6 mesi dall'entrata in vigore della prima autorizzazione. In detta direzione sono state imposte apposite relazioni, intermedie e finali, che i Paesi comunitari devono trasmettere alla Commissione, sia se abbiano o meno adottato il GRCM, per valutare l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in base a specifici criteri (si veda la Tavola n. 2).

Oneri e pericoli

L'introduzione facoltativa da parte dei singoli SM del GRCM potrebbe rendere ancora più complessa la gestione degli adempimenti IVA per le operazioni

Note:

(continua nota 5)

VAT Gap in the EU-28 Member States, 2016 Final Report TAXUD/2015/CC/131, 23 August 2016) mentre per quanto concerne il nostro Paese il Rapporto sui risultati della lotta all'evasione fiscale e la Relazione sull'economia non osservata mostrano come tra le entrate tributarie "L'imposta maggiormente evasa è l'IVA: la stima è circa 40 miliardi" (Camera dei Deputati, Servizio Studi, dossier n. 260, 25 ottobre 2016). In detta direzione il Governo per ridurre il VAT Gap interno sta pensando, previo parere positivo dell'Europa, di estendere l'inversione contabile a ulteriori settori a rischio come le cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui quelli preziosi, quando non sono contemplati in appositi regimi speciali (oggetti d'arte, antiquariato e collezione e oro da investimento) e le vendite di cereali e colture industriali.

(6) Nel 3515th meeting of the Council of the European Union (Economic and Financial Affairs) lo scorso 27 gennaio è stata vagliata la *Proposal on a Temporary Derogation to apply a generalised Reverse Charge Mechanism*.

(7) Direttiva IVA, art. 193.

(8) Allegando alla domanda il calcolo del divario dell'IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nell'ultima Relazione a riguardo pubblicata dalla Commissione.

(9) Qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- (a) più di uno Stato membro che non applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile informa la Commissione di un aumento delle frodi dell'IVA nel proprio territorio a motivo del meccanismo;
- (b) la Commissione accerta, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, che tale aumento è direttamente collegato all'applicazione di tale meccanismo in uno o più Stati membri.

Reverse charge

Tavola n. 1

Procedura	
Informazioni che lo SM deve fornire alla Commissione	- Motivazione dettagliata comprovante che le condizioni sono verificate. - Data di inizio dell'applicazione del GRM e durata. - Azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi. - Descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento.
Valutazione della fattibilità	- Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa chiede ulteriori informazioni entro un mese dalla domanda. - Lo SM presenta le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della comunicazione. - Entro 3 mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie la Commissione adotta una decisione di esecuzione, sia essa positiva o negativa.

Tavola n. 2

	GRM	COMUNICAZIONE	CRITERI
Stato membro	Adottato	Relazione intermedia entro 2 anni dall'inizio dell'applicazione di tale meccanismo: fornire una valutazione dettagliata dell'efficacia.	(a) evoluzione del divario dell'IVA; (b) evoluzione delle frodi dell'IVA, in particolare la frode carosello e la frode a livello di commercio al dettaglio; (c) evoluzione degli oneri amministrativi sui soggetti passivi; (d) evoluzione delle spese amministrative per l'Amministrazione fiscale.
		Relazione finale sul suo impatto complessivo 3 mesi dopo la fine dell'applicazione del meccanismo.	
	Non adottato	Relazione intermedia, entro il 30 giugno 2019, riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri SM, se alla data di cui sopra il meccanismo sia stato applicato in uno SM per almeno un anno.	(a) evoluzione del divario dell'IVA; (b) evoluzione delle frodi dell'IVA, in particolare la frode carosello e la frode a livello di commercio al dettaglio; (c) spostamento della frode dagli Stati membri che applicano o hanno applicato il meccanismo generalizzato di inversione contabile.
		Se almeno uno SM applica il meccanismo, i Paesi che non lo applicano presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2022, una Relazione finale riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri SM.	

transnazionali, soprattutto per i soggetti meno strutturati (es. PMI). L'attuale sistema fiscale, già complesso, verrebbe gravato di ulteriori verifiche concernenti la legislazione vigente nel luogo di effettuazione dell'operazione.

Costi di conformità in ascesa

Gli operatori che pongono in essere acquisti e cessioni di beni/servizi in un Paese membro ove

non sono stabiliti devono individuare il corretto sistema di fatturazione. La Direttiva IVA offre la possibilità al singolo Stato comunitario di optare per l'identificazione obbligatoria o l'inversione contabile (10) (si veda la Tavola n. 3).

Nota:

(10) Art. 194.